

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1170

Affidamento, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016, della riscossione coattiva delle entrate delle società partecipate al nuovo Ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Visto l'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 laddove stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 203/2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione", con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 - Codice fiscale/Partita Iva n. 13756881002, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte.

Tenuto conto che Il suddetto nuovo Ente assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Visto l'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ai sensi del quale Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti e, in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Preso atto del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 del D.L. 193/2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto - come da ultimo modificati dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 - prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall'art. 1 comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 46/1999, delle società da essi partecipate.

Ritenuto necessario affidare la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle società partecipate dalla Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, al nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle società partecipate dalla Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, al nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione.
- 2) di pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano